



GIACOBBE › MARIANI › TREZZI

STUDIO ASSOCIATO

## **NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO**

*circolare lavoro 7/2015 del 22 maggio 2015*

La NASpl si configura quale strumento di sostegno al reddito che, con decorrenza 1° maggio 2015, assicura un trattamento a favore di ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione; la NASpl sostituisce le prestazioni di ASpl e mini-ASpl introdotte dall'art. 2 della legge n. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

### **Requisiti di accesso al trattamento**

Sono destinatari della NASpl i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Essi devono aver perso involontariamente la propria occupazione e presentare congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione;
- far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

La NASpl è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:

durante il periodo tutelato di maternità ex art. 55 del D.Lgs. n. 151 ovvero per giusta causa, qualora motivate:

- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- da mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone dell'azienda
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza la presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione territoriale del lavoro.

La nuova indennità di disoccupazione può essere riconosciuta in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e nelle ipotesi di accettazione, da parte del lavoratore licenziato, dell'offerta economica propositagli dal datore nella "conciliazione agevolata" ex art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015.

Ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.

Si considerano utili:

- i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpl versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Via Giovanni Battista Pianesi n. 7 • 20137 Milano (Mi) • tel. +39 02 76119513 fax +39 02 71093520

Via Evangelista Torricelli n. 40 • 20831 Seregno (Mb) • tel. +39 0362 312180 fax +39 0362 247181

Partita IVA e codice fiscale 07096020966

e mail: [info@studiogmt.com](mailto:info@studiogmt.com) • PEC: [studiogmt@pec.it](mailto:studiogmt@pec.it) • [www.studiogmt.com](http://www.studiogmt.com)



GIACOBBE · MARIANI · TREZZI

STUDIO ASSOCIATO

Non sono inoltre considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:

- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

In merito alle trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria.

#### Calcolo e misura dell'indennità

La NASpl è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33; se la retribuzione media derivante da questo calcolo è:

- pari/inferiore nel 2015 all'importo di euro 1.195,00 l'indennità NASpl è pari al 75% della retribuzione mensile;
- è superiore all'importo di euro 1.195,00 l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L'importo massimo della NASpl nel 2015 è di 1.300 euro mensili; l'indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

#### Durata della prestazione

La NASpl è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpl sarà corrisposta per un massimo di 78 settimane.

#### Domanda e decorrenza

La domanda è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpl spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

#### Incentivo all'autoimprenditorialità

E' possibile richiedere la liquidazione anticipata del trattamento, in un'unica soluzione, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

La domanda di anticipazione deve essere presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla data di inizio attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Se detta attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpl, la domanda intesa ad ottenere l'anticipazione della predetta prestazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpl.



GIACOBBE › MARIANI › TREZZI

STUDIO ASSOCIATO

#### Compatibilità con i rapporti di lavoro

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi.

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo conserva il diritto alla prestazione, a condizione che comunichi all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;

Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966 e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASpI, a condizione che comunichi all'INPS entro 30 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo.

Riguardo alla compatibilità della NASpI con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di impresa individuale o parasubordinata, in base al reddito se inferiore/superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, scatta l'obbligo di informare l'INPS entro un mese dall'inizio.

Il lavoratore, quindi, che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.

#### Decadenza

Il lavoratore decade dalla fruizione NASpI nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività lavorativa subordinata ovvero in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alle comunicazioni prescritte;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

*Studio Associato Giacobbe Mariani Trezzi*